# COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE
## CONSIGLIO COMUNALE

| N 33 | DEL 11/12/2014 |
|---|---|

**OGGETTO : ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE- APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E MODULISTICA.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì 11 del mese di DICEMBRE 2014 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione Straordinaria ;

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

| CONSIGLIERI | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|---|
| PIROSU | ANTONELLO - SINDACO | SI | |
| ANGIUS | ANDREA | SI | |
| SECCI | DAMIANO | SI | |
| PORCU | PAOLO | SI | |
| PIRAS | GIAN LUCA | SI | |
| LOBINA | FABIANO | | SI |
| PIU | SONIA | SI | |
| PINNA | ROBERTO | SI | |
| COSSU | MARINELLA | SI | |
| PISCHEDDA | ANTONIO | | SI |
| PORCINA | MARCELLO | SI | |
| MATTA | ALBERTO | SI | |
| PEIS | MARIA GRAZIA | SI | |
| | **Totale** | **11** | **2** |

**Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Daniele Giamporcaro il quale provvede alla redazione del presente verbale**

**Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. 33 del 11/12/2014, a firma dell'Assessore ai servizi sociali , relativa a:" Attuazione di interventi di sostegno al reddito personale e familiare. Approvazione regolamento comunale e modulistica.

**Acquisiti** i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

**Procedutosi** a votazione e preso atto del seguente risultato:

Presenti e votanti n. 11
Favorevoli n. 8
Astenuti n. 3 (Porcina Marcello, Peis Maria Grazia, Matta Alberto)

## DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione n. 33 del 11/12/2014, a firma del assessore ai servizi sociali, relativa a: "Attuazione di interventi di sostegno al reddito personale e familiare. Approvazione regolamento comunale e modulistica".

# COMUNE DI VILLAPERUCCIO
# PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 DEL 11 DIC. 2014

**OGGETTO: ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E MODULISTICA.**

**L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI**

**RICHIAMATA** la L.R. n. 23/2005 avente ad oggetto "Sistema integrato dei Servizi alla persona – Abrogazione della L.R. 4/88 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 2 del 29 Maggio 2007, art. 10, che introduce le nuove disposizioni per il finanziamento del Sistema delle Autonomie Locali, facendo confluire, in un unico Fondo, gli stanziamenti di diverse norme regionali, tra le quali la succitata L.R. 23/2005;

**PRESO ATTO CHE** la medesima norma che istituisce il Fondo Unico precede a garanzia dei cittadini (L.R. 2/2007 art. 10 comma 2) che le somme assegnate devono essere assegnate per il conseguimento degli obiettivi indicati Leggi di riferimento, e nello specifico, nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali, nel settore sociale per garantire il diritto all'assistenza sociale, in coerenza con i principi della Legge quadro nazionale (L. 328/2000) e della L.R. 23/2005;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2012 avente ad oggetto 'l'approvazione del regolamento comunale per l'attuazione di interventi di natura economica';

**RITENUTO NECESSARIO** modificare il summenzionato regolamento, sulla base del crescente fenomeno di disagio economico della cittadinanza, con l'introduzione di criteri e indicatori utili alla valutazione e individuazione delle reali condizioni di difficoltà economica dei richiedenti;

**STABILITO** che, per alcuni nuclei familiari e persone singole, residenti nel Comune di Villaperuccio vi sia la sussistenza di situazioni di grave e comprovato disagio socio-economico, dovute alla precarietà ed esiguità del reddito familiare;

**RITENUTO OPPORTUNO** onde poter erogare i suddetti contributi, di dover procedere all'approvazione:
- di **REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE** (allegato al presente atto), che si sostituisce integralmente al Regolamento vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19/2012;
- il modulo di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio(allegati al presente atto);

**PROPONE**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte essenziale e sostanziale del presente Atto;

**DI APPROVARE:**
- **IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE** (allegato al presente atto), che si sostituisce integralmente al Regolamento vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19/2012;
- il modulo di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio(allegati al presente atto);

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
SIG. SECCI DAMIANO

**PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

| | |
|---|---|
| **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA** | Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica<br><br>Il Responsabile del Servizio |
| **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE** | Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile<br><br>Il Responsabile del Servizio<br>Finanziario |

# COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE.



Allegato alla Deliberazione C.C. n. 33 del 11.12.2014

## Articolo 1: Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, che si trovi nelle seguenti condizioni:

- privo/a di reddito, in una situazione economica di difficoltà;
- pur essendo in possesso di un reddito, lo stesso non sia tale da consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- in possesso di un reddito 'minimo' e abbia sostenuto delle spese urgenti e/o improvvise, che incidano in maniera considerevole sul reddito stesso;

Gli interventi di sostegno al reddito familiare e personale, sono finalizzati a rimuovere le cause del disagio socio/economico e garantire, oltre che il soddisfacimento dei bisogni primari, un adeguato reinserimento sociale (familiare o personale).

## Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che, trovandosi in una delle situazioni, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, risiedono nel territorio Comunale da almeno un anno, siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con le normative in vigore.

## Articolo 3: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagraficamente costituita, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fatta eccezione nelle situazioni in cui, uno o più familiari pur presenti nella suddetta famiglia anagrafica, siano domiciliati altrove e di fatto non contribuiscano al bilancio familiare.

## Articolo 4: Determinazione dello stato di bisogno e limite di reddito del nucleo familiare

A determinare lo stato di bisogno, e quindi di disagio economico tale da giustificare un intervento del Comune, concorrono:

- il carico familiare:
- la situazione sociale: considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali:
  - la solitudine;
  - la vedovanza;
  - l'assenza di una rete familiare e/o sociale di sostegno;
  - la presenza di più di tre figli minori o di figli maggiori ma senza un'occupazione;
  - la presenza nel nucleo familiare di un disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92);
  - la presenza nel nucleo familiare di un invalido con percentuali pari o sup. al 75%;
  - la presenza nel nucleo familiare di persone affette da malattie gravi acute temporanee o croniche;
  - la disoccupazione;
  - l'alcool/tossicodipendenza;

Il limite massimo di reddito, per l'accesso agli interventi di natura economica, di cui al presente regolamento, in linea con la normativa regionale, è fissato in € 4.500,00 ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

All' Isee debbono essere sommati i redditi esenti IRPEF (i quali non vengono inclusi nel computo della dichiarazione dei redditi) di seguito specificati:

- Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Pensioni sociali;
- Le pensioni di guerra;
- I sussidi a favore degli hanseniani;
- Le pensioni d'accompagno;
- Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00, derivanti da attività sportive dilettantistiche;

- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè, la menomazione che ha dato luogo alla pensione, sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva, o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi, e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi, divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di natura economica si dovrà applicare la seguente formula:

$$\text{Isee ricalcolato} = \frac{\text{Isee} + \text{redditi esenti Irpef}}{\text{valore della scala d'equivalenza}} < \text{oppure} = \text{a € } 4.500{,}00$$

Saranno ammessi al beneficio anche coloro il cui ISEE, comprensivo dei redditi esenti IRPEF, superi € 4500,00, fino ad un max di € 5.500,00 annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo anagrafico d'appartenenza o nella situazione reddituale o patrimoniale, dalla quale si evinca una situazione di disagio socio-economico. Tali variazioni, potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale;

**Articolo 5: Ulteriori indicatori per la valutazione della concessione dei sussidi**

Nella valutazione della concessione dei contributi, saranno tenuti in considerazione alcuni parametri, utili alla verifica dell'effettiva condizione di bisogno dei richiedenti.
Di conseguenza, la priorità d'intervento del Servizio Sociale Professionale, nel caso pervengano più istanze di intervento di sostegno al reddito, sarà determinata dalla presenza o meno dei seguenti indicatori:

- la sottoscrizione per l'anno in cui si richiede l'intervento comunale, di abbonamenti TV a pagamento (Pay per view);
- il pagamento, per l'anno in cui si richiede l'intervento comunale, delle tasse dovute per l'esercizio dell' attività venatoria;
- la presenza di più di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, con la specifica della:
  - cilindrata sup. a 1200 cc, immatricolato da meno di tre anni, per il numero delle automobili in possesso;
  - cilindrata inf. a 1199 cc, immatricolato da meno di tre anni, per il numero delle automobili in possesso.
- essere affetti da tabagismo;
- essere affetti da ludopatia.

**Articolo 6: Forme d'intervento**

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica per servizio civico comunale;
- Assistenza economica mediante la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali e non (mensa scolastica, scuolabus, colonia marina, attività sportive ...), e mediante la fruizione di beni di proprietà del Comune (alloggi);
- Assistenza economica straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- Assistenza economica sotto forma di Buono farmaci;
- Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari o Buoni Pasto;
- Assistenza economica per spese sanitarie;
- Assistenza economica a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie;
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Assistenza economica per inserimento in struttura;
- Assistenza economica ordinaria continuativa, cioè nel medio periodo;
- Assistenza economica mediante l'inserimento nel Progetto Forma-Lavoro.

**Articolo 6.1: Assistenza economica per servizio civico comunale**

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio-assistenziale, erogato in alternativa all'assistenza economica di cui agli articoli precedenti, rivolto a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza, nonché a persone in stato di svantaggio. Tale attività intende tutelare, attraverso un ruolo sociale significativo, l'autonomia psico-fisica e sociale dei beneficiari.

**Art. 6.2: Assistenza economica mediante la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali e non (mensa scolastica, scuolabus, colonia marina, attività sportive ...), e mediante la fruizione di beni di proprietà del Comune (alloggi ...)**

L'intervento in questione intende facilitare la partecipazione di quelle categorie d'utenza che, trovandosi in particolari situazioni di disagio economico/sociale, incontrano serie difficoltà a far fronte alle spese inerenti servizi quali la mensa scolastica, scuolabus, colonia marina e attività sportive: servizi/attività ritenuti importanti per un adeguato percorso di crescita e inserimento sociale dei minori.
I beneficiari, a seconda della particolarità della situazione (situazione reddituale, numero dei minori che usufruiscono del servizio ecc.), potranno beneficiare di un esonero totale o parziale (riduzione del 20% in caso di presenza di due minori), del costo del servizio.
Vi sono delle situazioni in cui delle persone sole o nuclei familiari, attraversano delle situazioni improvvise di grave disagio economico e sociale e soprattutto abitativo, che non hanno le risorse proprie per farvi fronte; in questi di casi, a seguito di attenta valutazione da parte dei Servizi Sociali, si può consentire agli aventi diritto la fruizione gratuita di idonei alloggi di proprietà del Comune (se presenti e disponibili).
Salvo casi eccezionali, si tratta di situazioni temporanee (max 6 mesi).

**Art. 6.3: Assistenza economica straordinaria per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili e che richiedono una soluzione immediata**

L'Assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare quali:

- la perdita improvvisa del lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- il sopraggiungere di episodi di malattia che pregiudicano lo svolgimento di attività lavorative di uno dei componenti il nucleo familiare (in caso di persone che svolgono attività lavorativa occasionale);

- il verificarsi di spese improvvise necessarie e urgenti (escluse spese sanitarie per le quali è previsto apposito intervento, sanzioni o altre morosità, da imputarsi alla negligenza del richiedente o di uno dei suoi familiari, rate legate a finanziarie o altri prestiti personali);
- Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- Gravi patologie che comportino spese non coperte dal S.S.N.(sistema sanitario nazionale);
- Eventi catastrofici che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, alluvione, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature di lavoro, sfratto ecc..);
- Ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

L'erogazione del sussidio avviene in un'unica soluzione se l'importo da attribuire è uguale € 150,00. Se supera tale importo ci saranno due o più soluzioni previa verifica da parte del Servizio Sociale in merito al permanere dello stato di bisogno.
Tali interventi, tranne che per motivate e straordinarie situazioni, non sono ripetibili nell'arco dell'anno e non possono superare il limite max di € 1.000,00.

### Art. 6.4: Assistenza economica sotto forma di Buono Farmaci

L'Assistenza Economica sotto forma di Buono Farmaci, ha come obiettivo quello di sostenere la persona o il nucleo familiare che, trovandosi in una situazione di disagio economico, devono sottoporsi, a causa di particolari condizioni di salute, a terapia farmacologica di durata variabile a seconda del caso, regolarmente prescritta, non inclusa nella categorie dei farmaci mutuabili.
Il beneficiario sarà tenuto ad utilizzare il Buono in questione presso la Farmacia convenzionata.
Il tetto massimo erogabile per i contributi economici sotto forma di Buono Farmaci è stabilito in max € 100,00 al mese per la durata del trattamento, e a condizione che permanga lo stato di disagio economico.

### Art. 6.5: Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari

L'assistenza economica sotto forma di Buoni Alimentari, viene erogata a nuclei familiari o persone sole che, trovandosi in una situazione di disagio economico e sociale, non possono soddisfare nel breve periodo autonomamente il bisogno primario dell'alimentazione e non possono accedere agli altri interventi comunali di assistenza economica.
Nel caso di Buono Alimentare, il cui importo può variare a seconda della situazione, lo stesso può essere utilizzato dal beneficiario presso un esercizio commerciale individuato dal Comune, e consente l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati e ritenuti di primaria necessità.
In alternativa al Buono Alimentare, potranno essere concessi dei Buoni Pasto, qualora il beneficiario o un suo familiare sia impossibilitato a recarsi presso il servizio preposto per il ritiro dei pasti, gli stessi verranno consegnati direttamente a domicilio.
Il Buono Alimentare può avere l'importo max di € 100,00. Il Buono Pasto può comprendere max 10 pasti.

### Art. 6.6: Assistenza economica per spese sanitarie e/o a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie

E' un intervento rivolto ai nuclei familiari o persone singole che si trovino a dover affrontare delle spese quali:

- prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- spese di viaggio per sottoporsi a controlli e/o trattamenti, effettuati su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

In entrambi i casi sopra menzionati le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.. Le spese, documentate, devono essere tali da incidere considerevolmente sul reddito familiare.
Il rimborso delle spese sanitarie può essere max del 60% di quelle sostenute e documentate.
Per il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate verranno utilizzati i criteri di cui alla L.R. 27/83. Nello specifico: I rimborsi delle spese di viaggio sono concessi a coloro che avendo presentato regolare istanza ed essendo in possesso dei requisiti generali, per accedere alle prestazioni di natura economica oggetto del presente regolamento, non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi.
I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del 100% del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di € 0,15 a chilometro per l'uso di automezzo privato.

### Art. 6.7: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori, un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.
Nel caso in cui, tra il minore affidato e la famiglia affidataria, non esistano vincoli di parentela ovvero, qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura max di € 400,00. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.
Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata, qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale (in base alle tabelle R.A.S.) in vigore al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

### Art. 6.8: Assistenza economica per copertura spese inerenti inserimenti in struttura

Si tratta di interventi di natura economica erogati in favore di:

- persone adulte/anziane che, a seguito di gravi episodi di malattia devono essere inseriti temporaneamente in idonea struttura sanitaria, e non dispongono delle risorse economiche necessarie alla copertura delle spese;
- persone adulte/anziane non autosufficienti, che si ritrovano improvvisamente da sole e non hanno una rete familiare di supporto che possa provvedere al loro accudimento; anche in questo caso il requisito di base è la mancanza di risorse economiche proprie o dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi della normativa vigente, necessarie alla copertura delle spese;
- Minori che, a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minori, vengano allontanati dal nucleo familiare e inseriti in idonea struttura educativa comunitaria e il cui nucleo familiare di appartenenza o i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi della normativa vigente, non dispongano delle risorse necessarie alla copertura delle spese.

### Articolo 6.9: Assistenza economica ordinaria continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali, quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso ad altri interventi, come il servizio civico comunale.
L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari valutati dall'Ufficio Sociale, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare, inoltre potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno, sono cessate.
In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati,raggiunti.
Il contributo predetto è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia familiari tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti C.C.) o laddove vi siano, questi siano a loro volta in condizioni economiche, tali da essere impossibilitati a provvedere agli alimenti.

Qualora detti parenti, seppure in condizione di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai loro obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Per i beneficiari dell'intervento viene predisposto dal Comune un progetto personalizzato di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che può prevedere l'assunzione di impegni personali volti ad una maggiore responsabilizzazione, quali:

- □ permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- □ educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria;
- □ miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

### Art. 6.10: Assistenza Economica mediante l'inserimento nel Progetto Forma-Lavoro

Tale forma di assistenza economica si concretizza nell'inserimento dei beneficiari nel Progetto Comunale Forma Lavoro, coordinato dall'Ufficio Sociale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Il progetto consiste nell'impiego (mediante regolare contratto di assunzione), delle persone che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti di disagio socio/economico per accedere agli interventi di natura economica, in attività nelle quali sia presente la formazione e il lavoro (ossia la pratica); ciò per consentire ai beneficiari di acquisire delle basi di conoscenze teoriche, associate alla pratica, che possano garantire un accesso più facilitato, nel mondo del lavoro. Le attività riguardano prevalentemente la cura del verde, semplici lavori di edilizia (tinteggiatura, realizzazione elementari opere murarie...), di falegnameria (manutenzione di infissi...). A seconda della specifica situazione, l'inserimento può avere una durata variabile da 3 a 12 mesi, con un impegno di circa 3 ore al giorno e un relativo compenso/assistenza di € 500,00 mensili circa. Per questa tipologia d'intervento, verrà predisposto apposito piano d'intervento personalizzato per ciascun beneficiario.

### Art. 6.11 Stato di disoccupazione

Non potranno essere oggetto di intervento economico i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro. Per i disoccupati aventi i requisiti il Comune potrà attivare inserimenti lavorativi temporanei, erogando borse lavoro in sostituzione del contributo economico.

### Art. 7: Istruttoria della domanda e documentazione da allegare alla richiesta

Le richieste d'intervento economico devono essere redatte su apposita modulistica disponibile c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le stesse vengono istruite dal Servizio Sociale Comunale, che provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'intervento richiesto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, saranno eseguite opportune verifiche e controlli, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, e nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, può essere disposta la revoca al beneficio richiesto. Per i massimi fini di accertamento, inoltre, si potranno stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con la Prefettura, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza.
I Servizi Sociali nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento con la specificazione dell'entità del contributo assegnato.
Gli interventi di natura economica non sono cumulativi se non in casi eccezionali e di emergenza accertate dal servizio Sociale. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario, tuttavia, non possono ricevere eventuali sussidi ordinari per il mese di erogazione dei contributi straordinari.
Il contributo economico o le altre prestazioni concesse, vengono stabilite con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, il quale in casi straordinari e urgenti, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può concedere contributi economici, mediante autonoma istruttoria della pratica.
Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato nello schedario presso il Settore ove opera l'assistente sociale.

### Articolo: 8 Verifica dell'intervento

Il Servizio Sociale Comunale effettuerà delle verifiche periodiche del progetto d'intervento al fine di valutarne l'andamento.

### Articolo 9: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

I Servizi Sociali, con provvedimento del Responsabile del Servizio, possono decidere di modificare, sospendere o revocare il beneficio concesso, qualora si evidenzi:

- La non realizzabilità del progetto;
- siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale tali da determinare il superamento della condizione di disagio economico come sopra definita;
- L'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento;
- L'accertata mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal richiedente e la situazione di fatto.

## Articolo 10: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale. Nell'esercizio della rivalsa deve essere presa in considerazione la presenza di ulteriore patrimonio mobiliare e immobiliare aggredibile.
L'interessato, inoltre, perderà il diritto ad eventuali successive prestazioni di assistenza economica.
L'Amministrazione Comunale può procedere all'esercizio della rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 del c.c..

## Articolo 11: Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme concesse all'utente, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte dell'Ufficio Ragioneria, esigibile presso la tesoreria Comunale.

## Articolo 12: Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il vigente "Regolamento comunale per l'attuazione di interventi di natura economica".
L'attuazione degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento avviene compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione e con i fondi riservati R.A.S..
Per quanto non definito nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la Deliberazione con la quale è stato approvato.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
**(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**

*Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi*

Il /la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ ( _____ ) il _____
(comune di nascita; se nato all'estero, specificare lo stato) (Prov.)

residente a _____ ( _____ )
(comune di residenza) (Prov.)

in _____ n. _____
(indirizzo)

**Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000**

## DICHIARA

☐ che il proprio reddito Isee per l'anno _____ è pari a € _____;

☐ di percepire i seguenti redditi esenti Irpef:
1)_____

2)_____

3)_____

☐ di aver sottoscritto, per l'anno in corso _____ abbonamenti per TV a pagamento (Sky, Mediaset ecc....);

☐ di aver versato regolarmente, per l'anno in corso _____ le tasse dovute per l'esercizio dell' attività venatoria;

☐ essere affetto da tabagismo;

☐ essere affetto da ludopatia;

☐ presenza di più di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare:
se si specificare
- se di cilindrata sup. a 1200 cc, immatricolato da meno di tre anni, per numero automobili _____
- di cilindrata inf. a 1199 cc, immatricolato da meno di tre anni, per numero automobili _____

Luogo e data
Villaperuccio il .....

Il /la Dichiarante
.....

**Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta).**

***Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:***
**i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

**COMUNE DI VILLAPERUCCIO**

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

**Al Sig. SINDACO**
**Del COMUNE DI VILLAPERUCCIO**

Il/la sottoscritt__ _____

nat__ a _____ (prov. _____) il _____

E residente a VILLAPERUCCIO in via _____ , n. _____

Racapito tel fisso _____ cell. _____

Codice fiscale _____,

trovandosi in stato di bisogno, chiede un intervento di assistenza economica

**A tal fine specifica che:**

la casa in cui risiede è:
1) di sua proprietà.

2) in affitto e di pagare € _____ mensili.

3) altro _____

Fa presente inoltre che _____
_____
_____
_____
_____
_____

Si allega alla presente domanda:
1. autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
2. autocertificazione attestante la situazione economica personale e del nucleo familiare;
3. stato di disoccupazione per sé e i familiari;
4. certificazioni sanitarie;

Villaperuccio lì _____

Firma_____

**Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/2003.**

Villaperuccio lì _____

Firma_____

## *LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO*

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonello Pirosu — F.to Dr. Daniele Giamporcaro

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 16/12/2014 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Daniele Giamporcaro .

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

Copia conforme all'originale.
16/12/2014

Il Segretario Comunale
Dr. Daniele Giamporcaro